

GLI STRUMENTI TRADIZIONALI DI TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO E IL TRUST

FABRIZIO TANGORRA

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

- Testamento
- Donazione
- Patto di famiglia
- Fondazioni
- Impresa familiare
- Strumenti societari e parasociali:
 - holding di famiglia
 - società in accomandita
 - clausole c.d. di predisposizione successoria
 - altre clausole statutarie o patti parasociali

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

TESTAMENTO

- sempre revocabile sino alla morte del testatore
- efficacia successiva alla morte del testatore: devoluzione “brusca” e immediata

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

DONAZIONE

- il donante per spirito di liberalità arricchisce il donatario disponendo di un suo diritto
- Il donante si priva immediatamente della proprietà dei beni donati (ma v. artt. 790 e 791 c.c.)
- nullità della donazione di beni futuri
- le donazioni sono soggette ad azione di **riduzione** da parte dei legittimari lesi che possono domandare la **restituzione** *in natura* dei beni anche ai terzi aventi causa dal donatario

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

PATTO DI FAMIGLIA

- *il contratto con cui... l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti (art. 768-bis c.c.)*
- **partecipazione** necessaria del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore
- gli assegnatari dell'azienda o della partecipazioni societarie devono **liquidare gli altri partecipanti**, ove questi non vi rinuncino, con una somma pari al valore delle quote di legittima

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

PATTO DI FAMIGLIA

- trasferimento esclusivamente in favore di discendenti
- necessario accordo di tutti i legittimari
- necessaria liquidazione dei diritti degli altri legittimari

Vantaggi:

- si anticipa l'assetto divisorio con conguaglio, vietato ex art. 735 c.c. *se mortis causa*
- quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

FONDAZIONI

- le fondazioni di famiglia: *destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate* (art. 28 u.c.)
- è sempre necessario il perseguimento di uno **scopo di pubblica utilità**
- lo scopo non può essere costituito dal puro e semplice godimento dei beni che compongono il patrimonio

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

IMPRESA FAMILIARE

- l'art. 230-bis c.c. assicura taluni diritti al familiare dell'imprenditore che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare
- familiare: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo
- impresa familiare: quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo
- i partecipi hanno **diritto di prelazione** sull'azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732 c.c.

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

STRUMENTI SOCIETARI E PARASOCIALI

HOLDING DI FAMIGLIA

- costituzione di una holding a seguito dello scorporo dell'attività operativa tramite il conferimento dell'azienda in una o più *newco*
- distribuzione della gestione operativa tra i futuri eredi
- trasmissione graduale agli eredi
- successive operazioni di scissione

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

STRUMENTI SOCIETARI E PARASOCIALI

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

- in particolare, accomandita per azioni
- super-holding finanziaria
- mitigazione del rischio da responsabilità illimitata
- posizione forte degli accomandatari:
 - titolari del potere di rappresentanza e di gestione
 - Stabilità della loro posizione: revoca solo con delibera dell'assemblea straordinaria
 - potere di veto: sulla nomina dei nuovi amministratori, sulle modifiche dell'atto costitutivo

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

STRUMENTI SOCIETARI E PARASOCIALI

CLAUSOLE DI PREDISPOSIZIONE SUCCESSORIA

- clausole di consolidazione: la partecipazione si accresce in capo ai soci superstiti, i quali liquidano gli eredi del socio defunto
- clausole di continuazione:
 - facoltativa
 - obbligatoria
 - automatica

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

STRUMENTI SOCIETARI E PARASOCIALI

CLAUSOLE DI PREDISPOSIZIONE SUCCESSORIA

- s.p.a.: art. 2355-bis c.c.
 - le clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che non sia previsto il gradimento e questo sia concesso, devono prevedere, a pena di inefficacia, a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso
- s.r.l.: art. 2469 c.c.
 - recesso concesso agli eredi del socio defunto nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte

Strumenti per la successione generazionale dell'impresa

STRUMENTI SOCIETARI E PARASOCIALI

ALTRE CLAUSOLE STATUTARIE O PATTI PARASOCIALI

- specifiche disposizioni dell'atto costitutivo:
 - es. alla morte dell'accomandatario di s.a.s. gli eredi subentrano come accomandanti
 - art. 2468, co. 3, c.c.: particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili
- o di patti parasociali

Il Trust per la successione generazionale dell'impresa

- Caratteristiche
- Trust e patti successori
- Trust e diritti dei legittimari

Il Trust per la successione generazionale dell'impresa

CARATTERISTICHE

- **effetto segregativo** dei beni in trust sia rispetto ai creditori del disponente, sia rispetto a quelli del trustee (e dei beneficiari)
- **devoluzione “graduale”**: valutazione ragionata delle capacità e delle attitudini dei beneficiari
- **beneficiari** anche diversi dai discendenti
- scelta del **trustee**
- nomina di un **protector** per il controllo della corretta gestione dell'impresa

Il Trust per la successione generazionale dell'impresa

TRUST E PATTI SUCCESSORI

- *ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione... dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi (art. 458 c.c.)*
- nel trust:
 - mancherebbe un patto tra disponente e beneficiari
 - l'attribuzione non avverrebbe *mortis causa* ma già con l'attribuzione dei beni al trustee

Il Trust per la successione generazionale dell'impresa

TRUST E PATTI SUCCESSORI

- particolare attenzione a talune clausole:
 - individuazione dei beneficiari mediante successivo testamento
 - facoltà del trustee o di un terzo di individuare liberamente i beneficiari

Il Trust per la successione generazionale dell'impresa

TRUST E DIRITTI DEI LEGITTIMARI

- a differenza del patto di famiglia non vi è la sterilizzazione dei diritti dei legittimari
- ai legittimari vanno assicurati i diritti loro spettanti per legge
- trust testamentario e rilevanza dell'art. 549 c.c.: divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il Trust per la successione generazionale dell'impresa

TRUST E DIRITTI DEI LEGITTIMARI

- azione di riduzione da parte del legittimario leso:
 - qualificazione dell'istituzione del trust quale liberalità atipica (art. 809 c.c.)
 - Il legittimario che agisce a tutela dei suoi diritti di riserva assume la qualità di terzo e pertanto non gli è opponibile la clausola di proroga della giurisdizione straniera (Cass. Sez. Un. 20 giugno 2014, n. 14041)
- individuazione del soggetto passivo

Il Trust per la successione generazionale dell'impresa

TRUST E DIRITTI DEI LEGITTIMARI

- non riconoscibilità del trust (Cass. 9 maggio 2014 n. 10105):
 - sancita dalla Cassazione per contrasto con la disciplina inderogabile concorsuale (art. 15, lett. e, della Convenzione: *la protezione dei creditori in casi di insolvibilità*)
 - ipotizzabile anche in caso di lesione dei diritti intangibili dei legittimari (art. 15, lettera c, della Convenzione: *i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima*)